

Contratto di trasporto (diritto civile) - di cose - destinatario - pagamento dei crediti ed assegni - diritti

Destinatario diverso dal mittente - Consegna della merce o richiesta della stessa - Effetti - Clausola di porto assegnato - Irrilevanza - Subentro ex lege nei diritti e negli obblighi nei confronti del vettore - Sussistenza - Pagamento del corrispettivo del trasporto - Necessità - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25270 del 16/09/2025 (Rv. 676413 - 01) In tema di contratto di trasporto, il destinatario che sia persona diversa dal mittente, indipendentemente dalla clausola di porto assegnato (che può anche mancare), subentra a quest'ultimo ipso iure, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore ma altresì, ex art. 1689, comma 2 c.c., nell'obbligo di soddisfare, in favore di quest'ultimo, i crediti derivanti dal contratto, in primo luogo il corrispettivo del trasporto, il cui pagamento integra condicio iuris dell'esercizio dei diritti suddetti.